

BVGer D-1115/2020 vom 21. April 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1115_2020

FR: TAF D-1115/2020 du 21 avril 2020

IT: TAF D-1115/2020 del 21 aprile 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Erwägungen

E. 1

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto dell'11 ottobre 2019 del ricorrente come una domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia).

E. 4.2

La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina

Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificerebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). Secondo giurisprudenza costante (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 e riferimenti ivi citati), v'è invece una nuova domanda d'asilo (domanda multipla) ai sensi dell'art. 111c LAsi, allorché il richiedente, la cui domanda d'asilo è stata definitivamente respinta, si trova ancora in Svizzera - come l'interessato - invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo. In altri termini, è sufficiente che la persona che richiede nuovamente l'asilo faccia valere degli elementi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che si sono prodotti dopo la chiusura della precedente procedura, perché la SEM debba considerare tale richiesta come una nuova domanda d'asilo e non come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. in tal senso anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3692/2019 del 17 dicembre 2019 e D-4162/2019 del 5 novembre 2019).

E. 4.3

Nel caso di specie, con la sua domanda dell'11 ottobre 2019, il ricorrente ha indubbiamente presentato delle conclusioni in materia d'asilo. In particolare nello scritto dell'8 gennaio 2020 (cfr. atto A42/17), egli ha fatto valere di essere stato contattato dall'R. _____ nel mese di gennaio 2020, che starebbe indagando sui crimini commessi da parte della (...) del Governo srilankese sulla minoranza tamil, per rendere testimonianza delle predette infrazioni delle quali egli sarebbe a conoscenza. Tale testimonianza dovrebbe essere utilizzata, insieme ad altre, per confermare i crimini perpetrati dalla predetta, mettendo così a rischio, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, la sua libertà o addirittura la sua vita. Tali affermazioni e timori sono stati espressi e confermati dal ricorrente anche nello scritto ricevuto dalla SEM il 3 gennaio 2020 (cfr. atto A43/42). Pertanto, il richiedente ha manifestato espressamente dei fatti nuovi - posteriori alla chiusura della procedura d'asilo

precedente, terminata con il passaggio in giudicato della decisione della SEM del 7 agosto 2019, a seguito della pronuncia d'inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale con sentenza D-4680/2019 del 24 settembre 2019, ricorso tra l'altro non erroneamente considerato dall'autorità inferiore nell'esposizione dei fatti determinanti - che sarebbero a suo vedere atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in quanto egli rischierebbe di essere perseguitato in Sri Lanka. A tal proposito il Tribunale rileva che nella sua decisione del 24 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha esaminato esplicitamente gli argomenti del ricorrente dal profilo dell'asilo, ma non sotto quello dell'esecuzione dell'allontanamento, ad esclusione delle argomentazioni attinenti lo stato di salute dell'interessato. Su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei motivi addotti dall'interessato anche dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito. Difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, n. 3 ad art. 30). Un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti. In riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, GICRA 2006 n. 4 consid. 5).

E. 5

Alla luce di quanto sopra considerato ed in applicazione della giurisprudenza precitata, la domanda dell'insorgente dell'11 ottobre 2019 deve essere considerata come una seconda domanda d'asilo, e non come una domanda di riesame. In tale contesto, sarà compito della SEM, dopo esame delle condizioni formali fissate dall'art. 111c LAsi inerenti in particolare una motivazione sostanziale ed il rispetto dei termini (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.3 con riferimenti ivi citati), d'istruire le attività esatte del richiedente come eventuale testimone in procedure pendenti contro il governo srilankese, nonché in merito alle sue conoscenze in proposito per la valutazione del suo profilo di rischio. Segnatamente quest'ultima, con le eventuali nuove evenienze risultanti dall'istruzione, dovrà tenere in debita considerazione anche gli elementi del suo passato nelle LTTE, di carcere e di riabilitazione, come pure dei maltrattamenti subiti durante la sua detenzione, già ritenuti verosimili dall'autorità inferiore nella sua decisione del 7 agosto 2019 (in applicazione per tale valutazione della giurisprudenza del Tribunale espressa nelle sue sentenze E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] e nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 e 9). La SEM sarà altresì tenuta a valutare le dichiarazioni espresse soltanto con il presente ricorso dal ricorrente, nonché il nuovo mezzo di prova prodotto con il gravame, ovvero il documento dell'R._____ datato (...). In tal senso, copia del gravame del 25 febbraio 2020, così come copia dello scritto dell'insorgente del 15 marzo 2020, con i rispettivi allegati, sono pure trasmessi all'autorità di prime cure. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente

non essendo ancora intervenuta dal 24 settembre 2019, ovvero la data del passaggio in giudicato della decisione del 7 agosto 2019 della SEM che respingeva la prima domanda d'asilo del ricorrente, l'autorità inferiore dovrà in ugual modo determinarsi in merito alla questione dell'allontanamento e dell'esecuzione di tale provvedimento, anche sulla scorta dei nuovi elementi espressi soltanto con il gravame. Questi sono relativi in particolare all'allegato maggior pericolo di subire trattamenti disumani e degradanti o addirittura di essere ucciso da parte del ricorrente vista la situazione politica e sociale che si sarebbe recentemente aggravata in Sri Lanka, nonché circa il suo stato di salute (anche con l'espressione di propositi suicidali rilevati al p.to 9 del documento dell'R. _____ del [...]).

E. 6

Visto tutto quanto sopra la SEM, con la decisione impugnata, ha violato il diritto federale, qualificando erroneamente la richiesta dell'11 ottobre 2019 del ricorrente quale domanda di riesame invece che quale domanda multipla e non pronunciandosi parzialmente sulle argomentazioni del ricorrente dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, violando di converso il suo diritto di essere sentito. Altresì la SEM ha accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per il che ne consegue che il ricorso va in tal senso accolto e la decisione impugnata annullata, con la restituzione degli atti all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 7

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo spese di CHF 1500.-, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 14 marzo 2020, gli verrà debitamente restituito tramite la Cassa del Tribunale.

E. 8

Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.